

Appunti su welfare, sanità e federalismo (fiscale) di Stefano Cecconi¹

Il divario nord - sud

Il dibattito sul Disegno di Legge per il Federalismo fiscale è stato accompagnato dalla preoccupazione, presente in entrambi gli schieramenti politici, di preservare l'unità nazionale e l'uniformità dei diritti in tutto il Paese. La *preoccupazione* si è tradotta in numerosi emendamenti al testo originale del Governo, molti dei quali approvati a larghissima maggioranza. Si tratta di una *preoccupazione* fondata, visto che già oggi, *prima del federalismo fiscale*, l'Italia è divisa e diseguale.

Da una parte ci sono i territori "forti", quasi tutto al centro nord, in cui si concentra la maggior produzione di ricchezza e di infrastrutture, dove i tassi di attività e di occupazione sono più alti, dove il sistema di welfare è migliore e dove i disavanzi pubblici sono più contenuti. Dall'altra ci sono i territori "deboli", quasi tutto il sud, dove ci sono meno ricchezza, meno infrastrutture, più disoccupazione, meno welfare e, paradossalmente, più disavanzi pubblici. Peraltro, ***il divario nord sud*** – l'antica "questione meridionale" – accompagna la nascita del nostro Paese fin dalla sua unificazione.

Questo ***divario*** continua a crescere e, con l'indebolimento dei confini nazionali e l'acuirsi della competizione indotti dalla globalizzazione, ha fornito una delle principali motivazioni alla spinta "secessionista" del nord, dove il "leghismo" è stato fenomeno ben più ampio del consenso elettorale della Lega.

Col tempo questa spinta è stata "mitigata" in una versione federalista, fatta propria da tutte le forze politiche, senza eccezioni, quindi dalle stesse istituzioni regionali e infine dalla maggioranza dei cittadini.

A questo punto, si è cercato di evidenziare le opportunità del federalismo più che i suoi rischi.

Ma non c'è dubbio che è *il divario fra nord e sud il vero nodo critico del federalismo* in Italia e che il rischio di accentuarlo è fortissimo (non sottovalutando le differenze fra territori presenti anche all'interno delle regioni più "forti").

Quale federalismo

Noi pensiamo ad un federalismo che aiuti a ridurre il divario, non solo perché i principi fondamentali della Repubblica, sanciti dalla Costituzione - unità, solidarietà, uguaglianza - sono nella natura del sindacato confederale ma anche per mantenere l'Italia nel novero dei paesi più avanzati e in una posizione non marginale nell'Unione Europea. Altrimenti, un'Italia *così* divisa, a due velocità, è meno competitiva e rischia di subire le decisioni strategiche dei grandi Paesi.

Pensiamo ad un federalismo che risponda alla sfida del divario, e sia capace di tenere insieme *autonomia nelle responsabilità e uguaglianza nei diritti*, che diventi occasione e stimolo per unire un paese diviso e diseguale.

Allora il federalismo, anche fiscale, può diventare un'opportunità di crescita e di miglioramento per tutto il paese. Può rendere più trasparenti le scelte dei governi locali, con sempre meno possibilità di scaricare "altrove" le proprie responsabilità. Perché non c'è dubbio che il destino dei territori dipende anche dalla qualità del governo e della governance locale.

¹ Responsabile Politiche della Salute - Contrattazione Sociale - Dipartimento Welfare CGIL nazionale

Il federalismo “che unisce” accentua dunque le responsabilità e i poteri delle comunità locali ma le considera sempre come parti della comunità nazionale, i cui cittadini hanno pari doveri e pari diritti.

Costi standard, fabbisogno, spesa storica.

Il dibattito sul federalismo fiscale ha molto enfatizzato il tema del superamento della spesa storica, per passare ai costi standard e al fabbisogno standard, nel decidere il finanziamento delle funzioni pubbliche. Il Disegno di Legge delega sul Federalismo fiscale, approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato (S. 1107 B), contiene svariati riferimenti e disposizioni su questo argomento.

Ne citiamo solo alcuni, che forniscono criteri e direttive per i Decreti che dovranno attuare la Legge delega:

(articolo 2 comma 2 lettera m) *“superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: ... del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali ...”*

(articolo 8 comma 1) *“...classificazione delle spese... riconducibili al vincolo dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;... definizione delle modalità per cui le spese ... sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale”;*

(articolo 2 comma 6) entro 24 mesi dall’approvazione della Legge *“Un altro decreto legislativo,..., contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni*

Si parla di determinare, entro ventiquattro mesi, costi e fabbisogno standard, che nemmeno per la sanità, peraltro, nessuno ha ancora compiutamente elaborato. Le simulazioni presentate dal Governo (anticipate ripetutamente su “il sole 24 ore”) sulla virtuosità di alcune regioni (Veneto e Lombardia preferibilmente e poi Emilia Romagna e Toscana), prese a “modello” per stabilire i costi standard, e quindi il fabbisogno, sono fuorvianti. Invece che fare un confronto serio e trasparente fra le migliori pratiche, si indica un “costo” standard senza spiegare come lo si è calcolato. In realtà altro non è che la spesa pro capite (degli ultimi due - tre anni) di alcune Regioni indicate come “virtuose”, perché hanno una spesa pro capite più bassa, che diventa per questa ragione, standard. Si introduce così un criterio inaccettabile per determinare l’entità complessiva e quindi il fabbisogno delle singole regioni.

Si utilizzano con disinvoltura termini quali “costo”, “fabbisogno” “spesa”, come se fossero sinonimi. Perché il vero obiettivo è quello di “dimostrare” che la spesa può, anzi deve, essere tagliata. Non a caso, se guardiamo a “chi ci guadagna e chi ci perde” con le simulazioni di Sacconi, si vede come vengano favorite alcune regioni (al nord e al sud), a prescindere dalla loro virtuosità e da una seria analisi dei fattori che influenzano i consumi sanitari.

Intendiamoci, determinare i costi standard può essere utile, magari per selezionare tra pratiche (prestazioni o gruppi di prestazioni) comparabili, scegliendo quelle più appropriate: meno costose a parità di efficacia, di sicurezza, di accessibilità, ecc. Si può favorire anche così il miglioramento dei sistemi locali in termini di efficienza e di efficacia, sulla base delle esperienze giudicate “migliori” (se il benchmarck è serio e senza intenti strumentali). Ma attenzione perché...

I costi standard non danno (automaticamente) il fabbisogno

I costi standard associati ai LEA non bastano a determinare il fabbisogno standard di ciascuna Regione o territorio.

Intanto perché i fattori che costituiscono un ipotetico fabbisogno sono svariati e non tutti riconducibili al “costo” (sia esso di produzione o di acquisto). Una recente e interessante riflessione su fabbisogno e costi standard per la sanità è quella contenuta nel saggio “*Bisogni, Consumi, Costi : determinazione e riparto delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale*” di Cesare Cislighi, Emidio Di Virgilio, Isabella Morandi , Gabriella Tavini (su Monitor Agenas - novembre 2008). Un’idea della complessità da affrontare per risolvere il problema la fornisce la figura che segue (estratta dal saggio soprarichiamato), che rappresenta, secondo gli autori, le variabili da considerare nella determinazione del fabbisogno:

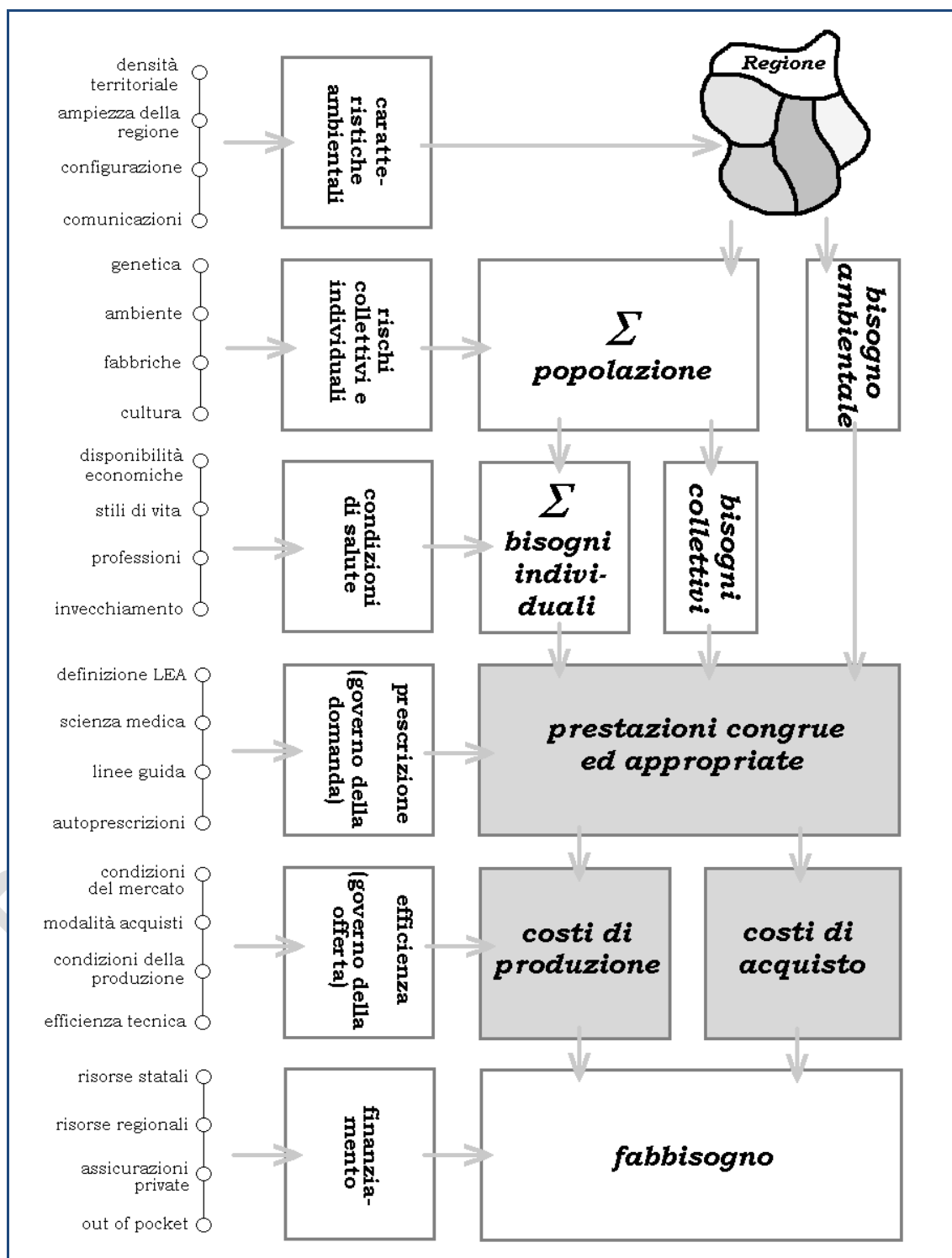


Figura – Schema dei fattori che determinano il fabbisogno di risorse per il SSN

Peraltro, il finanziamento del fabbisogno in base alla spesa storica è stato da tempo superato in sanità, dove si è affermato un criterio legato anche “alla pesatura della domanda” (in base al quadro demografico, epidemiologico e sociale).

Come noto, in particolare, è stata considerata la composizione della popolazione di ciascuna regione “pesata” per età (riconoscendo giustamente il maggior consumo da parte della popolazione anziana). Semmai, alcuni interventi di riparto e di ripiano hanno “distorto” questo criterio; che occorre invece confermare, affiancandogli elementi che tengano conto delle situazioni economiche e sociali (quale ad esempio l’indice di deprivazione, l’immigrazione, ecc.).

Ma in ogni caso, usare i soli costi standard per determinare il fabbisogno standard è assolutamente fuorviante. La decisione di quanta ricchezza debba essere destinata alla spesa pubblica per assicurare il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (il welfare) è tutta POLITICA². Anche perché i bisogni e la spesa sono tendenzialmente illimitati e, come è noto, il limite lo stabilisce la politica individuando il punto di equilibrio tra diverse esigenze, compatibilità economiche, ecc. Ad esempio se si considerano le cure odontoiatriche come diritto è evidente che aumenta radicalmente il fabbisogno per la sanità. Lo stesso vale per molte terapie individualizzate oppure, pensiamo alla non autosufficienza, alla componente considerata “sociale” dell’assistenza alla persona che non viene finanziata dalla sanità.

Quindi, l’enfasi sui costi, sul fabbisogno standard e sul superamento della spesa storica, dovrebbe essere meglio posizionata. Ad esempio, bisogna dichiarare che la spesa sanitaria è un investimento “strategico”, e in questo senso la sua efficienza ed efficacia, dunque la sua appropriatezza e la sua corretta allocazione, sono obiettivi irrinunciabili. Ma altrettanto irrinunciabile è difenderne la dimensione complessiva e non comprimibile e respingere le drammatizzazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario. Per fare questo, bisogna scongiurare le riduzioni al fondo sanitario, (nel 2010 e 2011 sono di circa 7 miliardi secondo le manovre finanziarie del Governo), che ora si vorrebbero legittimare proprio grazie all’adozione di costi standard strumentali proprio alla riduzione del fabbisogno.

Spendere meglio, per garantire i diritti

Tuttavia, non c’è dubbio che vi siano enormi margini di miglioramento nell’utilizzo della spesa. Ad esempio il disavanzo che affligge alcune regioni non è il frutto inevitabile di un destino avverso. Vi è un nesso strettissimo fra disavanzi e “disorganizzazione” dell’offerta, segnalato da diversi indicatori sullo stato dei servizi sanitari regionali in disavanzo³. Al contrario, nelle regioni “virtuose” i risultati di bilancio positivi si accompagnano a indicatori che segnalano una migliore organizzazione dei servizi⁴. ***Dunque, il vero risanamento – lo standard di virtuosità – non si ottiene con tagli indiscriminati, ma con una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari delle regioni, per garantire i livelli di assistenza ai cittadini, affrontando e anticipando le grandi trasformazioni della domanda di salute e di cure, dovute alla transizione demografica ed epidemiologica.***

² Diversi autori (vedi Muraro su La Voce 2008) sconsigliano di costruire il fabbisogno sulla base di una sorta di sommatoria di costi standard delle prestazioni: *“attenzione a non impostare complessi e probabilmente inconcludenti sistemi di valutazione microanalitica degli standard fisici e monetari in gioco”*. E propongono un più realistico accordo politico sull’entità del fabbisogno sanitario nazionale (deciso in sede politica dal Parlamento) da ripartire con nuovi criteri (quote ponderate sui determinanti il fabbisogno regionale: demografici, epidemiologici, sociali). Le quote sono eventualmente corrette in base alla media di un sottoinsieme di regioni più efficienti

³ Vedi: S. Cecconi *“Italia. SSN e servizi sanitari regionali: disavanzi ed equità”* (Rivista Politiche Sociali 4 – 2008)

⁴ Non è secondario dimenticare che alcune Regioni considerate “virtuose” producono un risultato di esercizio favorevole grazie ai ricavi dalla mobilità sanitaria attiva, in larga parte esito della fuga da regioni “non virtuose”.

Quindi il problema vero è quello della riconversione e della corretta allocazione della spesa in relazione ai bisogni, l'uso appropriato delle risorse date e il recupero di margini di efficienza. E, una volta per tutte, la fine del sistema dei ripiani dei disavanzi – con la determinazione del fabbisogno ex ante (tributi e fondo perequativo) e il sistema premiante e sanzionatorio. Su questo le ipotesi contenute nel DdL S 1197 B) sono largamente condivisibili. Quindi si tratta di costruire i Decreti attuativi in base ad una seria valutazione sull'esperienza dei piani di rientro (per gli aspetti positivi e per quelli problematici: tempi stretti, netta prevalenza degli adempimenti finanziari su quelli di natura organizzativa, ruolo esorbitante (e "arbitrario") dei tecnici del MEF, debolezza delle Regioni, ruolo marginale della Conferenza delle Regioni nell'affiancamento e nella valutazione, ecc.).

I livelli essenziali sono garantiti ?

Qui si introduce un'ulteriore riflessione sul "senso della riforma federale".

La Repubblica italiana, secondo la Costituzione, chiede doveri ai propri cittadini e ne garantisce diritti. L'articolo 117 comma secondo lettera m della Costituzione parla di *"livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*.

Anche solo guardando alla sanità, come è noto, la situazione reale è molto diversa. I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie LEA (definiti per ora con il DPCM del 29.11.2001 e successive modificazioni) sono persino diversi tra le Regioni, ed in particolare tra Nord e Sud, e troppo spesso vi sono di liste di attesa "insostenibili". Mentre le persone con minor reddito e scarsa istruzione (per i cittadini immigrati si aggiunge la scarsa conoscenza della lingua) hanno più difficoltà di accesso ai servizi e alle prestazioni.

Evidentemente non basta definire i LEA per renderli effettivamente esigibili e rispettare così la Costituzione.

Per decidere se la riforma federale in discussione è buona o cattiva si deve valutare se rispetta questo vincolo costituzionale.

E allora il problema principale non sono i costi standard, quanto piuttosto **definire un sistema di garanzia valido per tutto il Paese per i LEA**. Tanto più sapendo che la loro attuazione ed esigibilità dipende molto dalle capacità di governo e gestione locali.

Allora, ad esempio, definire i costi standard è utile se permette di esplicitare quali sono gli standard qualificanti dei servizi e delle prestazioni (qualità di prodotto e di processo) e gli indicatori di offerta (es. % anziani assistiti a domicilio) validi e vincolanti: per avere Lea standard, appunto.

Si tratta di rivedere radicalmente l'attuale sistema di indicatori previsto dal DM 12.12.2001 le procedure di monitoraggio e di valutazione. Interessante, a questo proposito, è il lavoro dell'apposito Gruppo di lavoro Stato Regioni per l'"aggiornamento del sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" (in particolare sul *"Modello di riferimento per il set di indicatori del sistema di garanzia dei LEA"*).

Stante le enormi differenze fra territori (in sanità e ancor più nel sociale) si possono valutare "percorsi di convergenza", come fa il DdL S1197 B, ma non si può rinunciare a dichiarare il punto di arrivo, cioè di "cosa" ha diritto il cittadino. Non è scontato che ciò avvenga, soprattutto per le resistenze delle regioni a definire vincoli che hanno riflessi anche sul piano organizzativo.

Si tratta di prevedere - anche adeguando gli ordinamenti dei settori interessati (sanità, assistenza, istruzione, ecc.) - un preciso sistema di garanzie per assicurare i Livelli essenziali in tutto il territorio nazionale. Serve una sede istituzionale *nazionale di coordinamento e di verifica sui Livelli essenziali*, in cui “la Repubblica” (Stato, Regioni, Enti Locali) si occupa dell’effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte ai diritti sociali e civili. In questo senso c’è da chiedersi anche se il modello e le procedure decisionali delle Conferenze Stato Regioni ed Unificata siano ancora adeguati.

Certamente, quanto previsto dal DdL 1197 S, e assegnato come indirizzi ai Decreti attuativi, sul sistema di garanzia per i LEA, è assolutamente insufficiente.

Quando il dito mostra la luna lo sciocco guarda il dito

E’ del tutto evidente che con la “partita” del federalismo ci si gioca quella più generale – che probabilmente non sarà mai definitivamente conclusa - *sulla distribuzione della ricchezza, dei poteri e dei diritti*. Non si tratta solo di una distribuzione (della ricchezza, dei poteri e dei diritti) su base territoriale, come porterebbe a credere la propaganda leghista. E’ molto di più. La posta in gioco è quanto della ricchezza nazionale o dei singoli territori (che noi leggiamo in modo riduttivo con il PIL) deve essere destinata e redistribuita tramite il Welfare: in sanità, assistenza in senso lato, istruzione, ecc. **Questa è la luna, non i costi standard.**

Si tratta della spesa pubblica destinata a garantire il modello universale che considera i bisogni dei cittadini come diritti e non come merci.

Certo sappiamo che questo modello è stressato, in sofferenza e che i suoi vistosi difetti di funzionamento vengono utilizzati per rivendicare il suo superamento a favore di un altro sistema, peraltro vagheggiato ma mai definitivamente proposto ufficialmente (anche se il Libro Verde del Governo si spinge a disegnarne i confini, dichiarando: meno spesa pubblica sanitaria e pensionistica a favore dei corrispondenti pilastri privati, più o meno integrativi e contrattualizzati).

Tuttavia, *quasi* tutti riconoscono che il sistema pubblico e universale che caratterizza il nostro modello di Servizio Sanitario, per quanto limitato e imperfetto, è il migliore possibile.

Nei paesi, dove i bisogni sociali sono stati affidati prevalentemente alle risposte di mercato, gli effetti in termini di disuguaglianze – e di maggiori costi generati dalla spinta consumista - sono riscontrabili e descritti in numerosissime pubblicazioni e studi (e ora motore perfino della riforma Obama).

Per questo, se federalismo ha da essere, almeno si guardi alla luna non al dito ...

P.S.

Federalismo, Integrazione, Regioni e Comuni

Vale la pena di concludere segnalando che nel dibattito sul federalismo è stato, ed è, faticoso dare la necessaria importanza al ruolo dei Comuni. Vi è il rischio di sostituire il centralismo dello Stato con un neo centralismo delle regioni. Per le politiche socio sanitarie non è cosa irrilevante.

Lo stretto rapporto fra bisogni sociali e sanitari è l’elemento sempre più predominante della domanda di salute e di cure, emblematico è il caso della non autosufficienza o della salute mentale. Di fronte a questa nuova realtà bisogna che venga superata l’attuale rigida separazione fra assistenza sociale e sanitaria. E’ una scelta non più rinviabile, anche per controllare la spesa sanitaria.

È per questo motivo che diventa ineludibile il coinvolgimento attivo dei Comuni in un ruolo che sia realmente incisivo e di responsabilità. Ciò significa concordare strumenti efficaci e vincolanti per l'integrazione, di tipo organizzativo, finanziario, istituzionale.

Questo presuppone di ristabilire un ruolo attivo dei Comuni, contitolari delle competenze sulle politiche sociali, anche in ambito sanitario e di individuare *"un gestore unico"*. Le soluzioni possono essere diverse (dalle Società per la salute alla delega dai Comuni alle Asl) ma tutte devono garantire il vincolo dell'integrazione. Naturalmente bisogna superare decisamente la frammentazione, prevedendo che i piccoli comuni agiscano in modo associato nell'ambito del distretto.

Il destino dei Comuni nel welfare socio sanitario e del loro rapporto con Regioni e Asl, almeno in parte, sarà deciso nei Decreti attuativi della Legge delega che, sull'argomento però fornisce deboli indicazioni (salvo la parte sulle dimensioni dei Comuni all'articolo 11).

Peraltro, ripensare al ruolo dei Comuni nel welfare, dovrebbe suggerire una qualche riflessione anche a proposito della partecipazione democratica e dell'esigenza di ridurre le distanze fra cittadini e i luoghi della decisione politica. Argomenti che non compaiono nel dibattito sul Federalismo e nelle norme in discussione.

Eppure, le complesse e profonde trasformazioni sociali e istituzionali, le scelte, spesso difficili, di riorganizzazione del welfare locale e sul federalismo, reclamerebbero una governance partecipata in cui si eserciti, accanto a quella doverosa delle Istituzioni, la responsabilità dei cittadini e delle forze sociali di rappresentanza.

Stefano Cecconi

Roma 18 Aprile 2009

Segue una Scheda che illustra gli articoli del Disegno di Legge S. 1197 B in riferimento alle parti che riguardano il Welfare

Testo Disegno di Legge S 1197 B	illustrazione
Articolo 2 comma 2 lettera f) f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;	Articolo 2 comma 2 lettera f) I decreti attuativi dovranno determinare costo e fabbisogno standard (valorizzando efficacia ed efficienza) quali indicatori per comparare e valutare l'azione pubblica. I decreti attuativi dovranno determinare gli obiettivi di servizio cui devono tendere Regioni ed Enti Locali per LEP e funzioni fondamentali...
Articolo 2 comma 2 lettera m punto 1) m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui al l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;	Articolo 2 comma 2 lettera m punto 1) I decreti attuativi dovranno determinare il superamento (con gradualità) della spesa storica nel finanziamento per tutti i livelli istituzionali e il passaggio al fabbisogno standard per il finanziamento dei Livelli essenziali (e delle funzioni fondamentali).
Articolo 2 comma 2 lettera z) z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;	Articolo 2 comma 2 lettera z) I decreti attuativi dovranno determinare premi e sanzioni (es. incremento tributi o potere sostitutivo ex art 120 Costituzione) per Regioni ed Enti Locali circa il rispetto degli equilibri di bilancio e l'assicurazione dei LEP (e delle funzioni fondamentali). Gli stessi decreti devono prevedere le modalità di intervento del Governo in caso non siano assicurati i LEP o il patto di convergenza (nel raggiungimento di standard e obiettivi di servizio)
Articolo 2 comma 3) I decreti attuativi sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico,	Articolo 2 comma 3) I decreti attuativi dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica sui loro effetti anche ...”sul fabbisogno del settore pubblico”
Articolo 2 comma 5) 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.	Articolo 2 comma 5) Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti attuativi, piena collaborazione con regioni ed enti locali
Articolo 2 comma 6) 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e` adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20.	Articolo 2 comma 6) Entro 12 mesi dalla Legge, primo Decreto con principi di armonizzazione dei bilanci pubblici (con l'indicazione delle possibili distribuzione delle risorse tra Stato, Regioni ed Enti Locali) Entro 24 mesi dalla Legge, Decreto con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei LEP (stabiliti con Legge statale: vedi comma 2 articolo 20)

Articolo 3 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.	Articolo 3 Istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (e di un Comitato "consultivo" rappresentante le Autonomie Territoriali: Regioni, Province, Comuni)
Articolo 4 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione.	Articolo 4 E' previsto un DPCM per l'istituzione della Commissione Tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (presso il MEF), di trenta membri (meta' tecnici statali e meta' tecnici di Regioni Province, Comuni e Citta' metropolitane).
Articolo 5 comma 1) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione; ...omissis g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, e' istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;	Articolo 5 comma 1) I decreti attuativi dovranno istituire la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (nell'ambito della Conferenza Unificata) che in particolare concorre a definire gli obiettivi di finanza pubblica e la procedura del processo di convergenza. E' prevista sia istituita una banca dati con: indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni di standard e gli obiettivi di servizio ...per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Tale Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard, nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo ...
Articolo 6 (Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)	Articolo 6 Nuovi compiti per la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)
Articolo 7 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:	Articolo 7 Sono stabiliti i criteri dei decreti attuativi che dovranno disciplinare i tributi delle regioni: indicando anche i tributi e le compartecipazioni cui dispongono le Regioni, cosa si intende per tributi regionali, le possibilità di modificare aliquote e detrazioni, le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi

Articolo 8 comma 1 lettera a punto 1 e 2) a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);	Articolo 8 comma 1 lettera a punto 1 e 2) I decreti attuativi dovranno classificare le spese distinguendo quelle riconducibili ai LEP (lettera m Il comma art 117 Costituzione) dalle altre.
Articolo 8 comma 1 lettera b) b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;	Articolo 8 comma 1 lettera b) I decreti attuativi dovranno definire le modalità per cui tali spese sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai LEP fissati dalla legislazione statale (fissati in piena collaborazione con regioni ed Enti Locali) da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza in tutto il territorio nazionale.
Articolo 8 comma 1 lettera d) d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;	Articolo 8 comma 1 lettera d) I decreti dovranno definire le modalità per cui le spese dei LEP sono finanziate con il gettito tributario (tributi propri regionali derivati, addizionale regionale Irpef, compartecipazione regionale IVA, quote specifiche fondo perequativo ...) in modo da garantirne il finanziamento integrale, in ciascuna regione.
Articolo 8 comma 1 lettera g) h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;	Articolo 8 comma 1 lettera g) I decreti dovranno definire le modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni per finanziare i LEP sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il finanziamento del fabbisogno corrispondente ai LEP (valutato in base ai costi standard) <u>in una sola regione.</u> I decreti dovranno quindi definire le modalità con cui, nelle regioni con gettito tributario insufficiente, il fondo perequativo concorre a coprire il finanziamento dei LEP.
Articolo 8 comma 3) 3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.	Articolo 8 comma 3) Tra le spese dei LEP c'è quella per la Sanità (per l'Assistenza e per la parte amministrativa per l'Istruzione)

Articolo 9 comma 1) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	Articolo 9 comma 1) I decreti attuativi dovranno stabilire entità e riparto del Fondo perequativo (di cui articolo 117 Il comma lettera e) e articolo 119 III comma della Costituzione) statale di carattere verticale a favore delle Regioni
Articolo 9 comma 1 lettera a) a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;	Articolo 9 comma 1 lettera a) I decreti attuativi dovranno istituire il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato da una compartecipazione al gettito IVA per le spese dei LEP (le quote del fondo non hanno vincolo di destinazione)
Articolo 9 comma 1 lettera c) c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;	Articolo 9 comma 1 lettera c) I decreti attuativi dovranno definire le modalità per cui il fondo perequativo deve finanziare la differenza tra il fabbisogno per coprire le spese dei LEP (calcolate in base ai costi standard) e il gettito tributario regionale dedicato ai LEP (al netto dell'esercizio dell'autonomia tributaria e del recupero dell'evasione fiscale). Si dovrà <u>assicurare così l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard dei LEP.</u>
Articolo 9 comma 1 lettere d - e) d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; e) e' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale e' stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato;	Articolo 9 comma 1 lettere d - e) I decreti dovranno definire le modalità per cui la determinazione di quanto spetta a ciascuna regione del fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e del vincolo di assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard dei LEP. La lettera e) ribadisce che il finanziamento delle spese per i LEP è integrale anche nel caso tributi effettivi siano minori di quelli previsti.
Articolo 10 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)	Articolo 10 I decreti attuativi dovranno disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa: con cancellazione dei relativi stanziamenti statali, riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento dei tributi assegnati per le spese relative ai LEP e delle altre funzioni, aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito IVA (o della compartecipazione all'Irpef) per alimentare il fondo perequativo, definendo le modalità per la verifica periodica della congruità dei tributi decisi per la copertura del fabbisogno standard per LEP e funzioni fondamentali

	Articoli 11, 12, 13, 14 contengono disposizioni specifiche per gli enti locali ("analoghe" a quelle previste per le regioni)
Articolo 11 a) classificazione delle spese relative alle alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantire il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.	Articolo 11 I decreti attuativi dovranno classificare le spese di comuni, province e città metropolitane, distinguendo quelle fondamentali e per i LEP connessi dalle altre funzioni I decreti attuativi dovranno definire le modalità per il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, in base al fabbisogno standard, utilizzando tributi propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali e relative addizionali, e fondo perequativo regionale). Contemporaneamente vengono soppressi i trasferimenti statali e regionali, mentre rimangono i trasferimenti per il fondo perequativo e per i contributi regionali ed erariali sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (N.B. I tributi propri di comuni e province sono stabiliti con legge statale: vedi anche articolo 12). Il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione. I decreti attuativi dovranno disciplinare l'adeguatezza delle dimensioni degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle loro funzioni. In particolare dovranno stabilire una soglia minima per i piccoli comuni.
Articolo 12 (Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)	Articolo 12 I decreti attuativi disciplinano per comuni e province: i tributi propri (istituiti e regolati con legge statale), le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali, eventuali imposte di scopo (anche per servizi sociali), forme premiali per favorire unioni e fusioni di comuni, quali nuovi tributi possono essere istituiti da leggi regionali, l'autonomia tariffaria, ecc.
Articolo 13 a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;	Articolo 13 I decreti attuativi disciplinano entità e riparto di due fondi perequativi istituiti nel bilancio di ogni regione: uno per i Comuni e l'altro per le Province. I fondi sono statali e alimentati dalla fiscalità generale. Vengono indicati gli indirizzi e i criteri di assegnazione del fondo perequativo per gli enti locali.
Articolo 14 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.	Articolo 14 disciplina l'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione

Articolo 15 (Finanziamento delle città metropolitane)	Articolo 15 previsto specifico Decreto legislativo per il finanziamento delle città metropolitane
Articolo 16 b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; le risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.	Articolo 16 I decreti attuativi dovranno definire le modalità per finanziare gli interventi speciali, di cui al quinto comma articolo 119 Costituzione, con destinazione vincolata, per Enti Locali e Regioni, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ecc.
Articolo 17 b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria; d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali,	Articolo 17 I decreti attuativi dovranno determinare i parametri fondamentali per valutare la virtuosità di Enti Locali e Regioni. I decreti attuativi dovranno individuare indicatori di efficienza e adeguatezza sulla qualità dei servizi e introdurre un sistema premiante per gli enti più virtuosi e sanzionatorio per i meno virtuosi (obbligo alienazione patrimoniale, tasse aggiuntive, blocco assunzioni, ecc.)
Articolo 18 1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare,	Articolo 18 Con la legge finanziaria il Governo propone norme di coordinamento della finanza pubblica per realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai LEP (e alle funzioni fondamentali). Per gli enti con gravi scostamenti nei costi per abitanti si applica il "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" (utilizzando ove possibile il metodo della diffusione delle migliori pratiche - sic).
Articolo 19 (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)	Articolo 19 Patrimonio di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni

Articolo 20 comma 1 lettera b) b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni; e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g); g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);	Articolo 20 comma 1 lettera b) L'utilizzo dei criteri per l'assegnazione del fondo perequativo avviene solo quando verrà effettivamente determinato il contenuto finanziario dei LEP, mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di 5 anni. Articolo 20 comma 1 lettera e) I decreti attuativi dovranno determinare da quando decorrono i 5 anni di transizione. Articolo 20 comma 1 Lettera f - g) I decreti attuativi dovranno garantire alle Regioni nella fase transitoria la copertura tra il gettito tributario effettivo e quello previsto per l'integrale finanziamento dei LEP
Articolo 20 comma 2 2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.	Articolo 20 comma 2) La Legge statale disciplina la determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.
	Articolo 21 Per i comuni valgono disposizioni analoghe a quelle previste per le Regioni. Al comma 2 e comma 3 sono individuate provvisoriamente le funzioni fondamentali dei COMUNI che dovranno essere finanziate integralmente sulla base del fabbisogno standard. Per le PROVINCE si vedi il comma 4
Articolo 22 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai	Articolo 22 Comma 1 Il MEF deve presentare una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti anche le strutture l'assistenziali.... Articolo 22 comma 2 Nella fase transitoria (del passaggio da spesa storica a fabbisogno standard, processo di convergenza, ecc) il Dpef individua interventi per il recupero del deficit infrastrutturale per le aree sottoutilizzate.
	Articolo 23 norme transitorie per le città metropolitane
	Articolo 24 Roma capitale
	Articolo 25 gestione dei tributi e compartecipazioni con forme di collaborazione e convenzione fra MEF, Regioni ed Enti Locali
	Articolo 26 Contrasto all'evasione fiscale con forme premiali per chi ottiene i migliori risultati di recupero

Articolo 27	Articolo 27
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). ... Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.	Disciplina l'attuazione della legge e dei conseguenti decreti attuativi nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. È previsto che apposite norme - da emanarsi entro 24 mesi come i decreti - di attuazione degli statuti disciplinino il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard per LEP (e funzioni fondamentali) e le modalità di intervento dello Stato per la perequazione e per la solidarietà per le regioni a statuto speciale con redditi pro capite inferiori alla media nazionale e coprendo integralmente il fabbisogno standard per i LEP.